

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di  
contrasto alle espressioni d'odio e alla diffamazione verso un gruppo di persone  
con ogni mezzo di comunicazione

d'iniziativa dei senatori:

NICITA, BOCCIA, VERDUCCI, MALPEZZI, CAMUSSO, TAJANI, RANDO, LAMARCA,  
ROJC, SENSI, GIACOBBE, PARRINI, ZAMBITO, ZAMPA, MELONI, VERINI, DELRIO, IRTO,  
MANCA, D'ELIA, MARTELLA

ONOREVOLI SENATORI, ONOREVOLI SENATRICI - Il presente disegno di legge introduce una fattispecie nuova, quella di diffamazione verso gruppi determinati, target di espressioni d'odio, inquadrandola nell'ambito dell'illecito civile e del risarcimento del danno, lasciando invariata la disciplina penale dei reati d'odio e ponendosi in complementarietà ad essa. Ai sensi della presente proposta di legge, le espressioni d'odio e la diffamazione verso un gruppo di persone costituiscono contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3 lett. h) del regolamento (UE) 2022/2065.

La finalità è non solo quella di generare deterrenza ai fini della costruzione di un discorso pubblico che non generi un ambiente ostile per le persone afferenti ai gruppi *target*, ma anche quella di offrire alle vittime un efficace strumento di tutela, promuovendo al contempo una cultura pubblica del rispetto e della responsabilità nel linguaggio, nel rispetto dei principi costituzionali.

In particolare, la prospettiva ricercata è quella di tutelare la libertà d'espressione delle vittime intesa come libertà di esprimere se stesse nella sfera pubblica, ovvero la propria identità personale, religiosa, etnica, geografica, di genere, sessuale, senza dover subire discriminazioni di vario genere per questo, ma dando efficacia al diritto di ciascuno e di ciascuna di vivere, e manifestare liberamente se stessi, in un ambiente pubblico non ostile. Non vi è quindi, con l'introduzione della fattispecie della diffamazione verso un gruppo *target*, una indebita limitazione della libertà di espressione ma, anzi, la piena affermazione della libertà delle vittime di esprimere se stesse nello spazio pubblico.

La proposta si ispira a esperienze legislative già sperimentate in altri ordinamenti democratici e recepisce le raccomandazioni formulate in ambito europeo e internazionale per un contrasto efficace, proporzionato e garantista alle espressioni d'odio.

Negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale, si è assistito a una crescente e preoccupante diffusione – documentata da molteplici ricerche, ivi inclusa l'indagine conoscitiva conclusa in Senato dalla Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza presieduta dalla Senatrice Liliana Segre – di fenomeni di polarizzazione, intolleranza e violenza verbale nella sfera pubblica, fenomeni riconducibili a quello che viene comunemente definito come *hate speech*, ovvero discorso d'odio, veicolato tanto nei media tradizionali quanto nel web e, in particolare, nei social media. Un fenomeno che si è ulteriormente rafforzato in occasione di recenti elezioni, con la presenza di massicce campagne di disinformazione ed espressioni d'odio, anche attraverso vere e proprie strategie di interferenze straniere, documentate tra gli altri dalle ricerche pubblicate nel sito dell'Unione europea <https://euvsdisinfo.eu>.

Il fenomeno dell'*hate speech* online, spesso alimentato da campagne di disinformazione, e amplificato dalle dinamiche algoritmiche dei social media e anche dal sempre più frequente ricorso a immagini o contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale, si manifesta attraverso la denigrazione e l'offesa verso individui o gruppi in ragione della loro origine etnica, religiosa, di genere, orientamento sessuale o condizione sociale, generando un clima di ostilità che mina i principi fondativi della Repubblica, sanciti dalla Costituzione, tra cui il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza sostanziale e la libertà di espressione.

L'attuale assetto normativo presenta tuttavia una lacuna significativa nel contrasto a tali fenomeni: pur sussistendo nell'ordinamento pene per la diffamazione individuale e per l'istigazione all'odio razziale e discriminatorio, in ambito penale, non è prevista una tutela specifica ed efficace per i casi di discriminazione che non rientrino in quelle fattispecie ma che nondimeno configurino casi di

diffamazione collettiva o verso gruppi, con conseguente difficoltà per le vittime a ottenere adeguata protezione giuridica e sociale, anche attraverso un'azione di deterrenza.

L'introduzione della fattispecie di diffamazione collettiva o di gruppo viene qui proposta come illecito civile, sia in quanto si focalizza sull'espressione in sé e sui suoi effetti sulla libertà di espressione della vittima, indipendentemente dall'istigazione all'odio e alla violenza che ne può derivare, sia al fine di sottrarre all'ambito penale alcuni abusi tipici e forme paradossali di strumentalizzazione e intimidazione politica che già oggi riguardano la fattispecie di diffamazione individuale come reato penale quando rivolta al giornalismo investigativo e alla denuncia civile. Inoltre, data la centralità che il fenomeno dell'*hate speech* assume nel mondo online, la caratterizzazione della fattispecie della diffamazione verso un gruppo assume alcuni elementi distintivi nella presente proposta, rispetto a quella di diffamazione individuale in ambito penale, come quello della irrilevanza della presenza della persona diffamata nel momento in cui si manifesta il discorso d'odio (condizione, quella dell'assenza della persona diffamata, invece ritenuta necessaria dalla costante giurisprudenza in merito all'applicazione dell'art. 595 c.p.).

La ragione dell'irrilevanza della presenza della persona diffamata anche come rappresentante del gruppo target, attraverso un'espressione d'odio, deriva da tre ragioni: (i) innanzitutto dalla circostanza che essendo la persona diffamata attraverso questa modalità ogni persona riferita o riferibile al gruppo target, la presenza diretta della stessa diviene irrilevante quanto agli effetti prodotti; (ii) in secondo luogo, perché si ritiene che il *counterspeech* in presenza (ovvero la replica diretta al diffamante) non possa costituire un esimente dell'offesa riferita all'appartenenza a un gruppo, né tanto meno un obbligo in capo alle vittime di dover rispondere direttamente, con capacità ed efficacia, all'interno di un ambiente ostile, a un'offesa che riguardi non già singoli comportamenti o specifiche circostanze ma l'esplicitazione di un pregiudizio generalizzato basato sulle caratteristiche esistenziali della vittima in quanto appartenente ad un gruppo *target*; (iii) in terzo luogo, perché, nel mondo online, la condizione stessa della presenza della vittima, al momento dell'offesa, appare irrilevante, data la diffusività e la persistenza nel tempo del messaggio.

La fattispecie di diffamazione collettiva o di gruppo come fattispecie volta a contrastare le espressioni d'odio appare necessaria al fine di tenere conto della doppia discriminazione (individuale e di gruppo) che ne caratterizza la specifica natura. Con le espressioni d'odio, infatti, le vittime subiscono una discriminazione individuale sia attraverso espressioni pubbliche d'odio dirette a una o più persone specifiche in base all'appartenenza al gruppo discriminato, che minano la loro dignità e reputazione, sia una discriminazione indiretta in quanto appartenenti al gruppo oggetto di discriminazione. Ne consegue che specifiche diffamazioni individuali finiscano per rafforzare la discriminazione verso il gruppo di appartenenza e, viceversa, diffamazioni rivolte al gruppo target finiscano per aver ricadute nei confronti di ogni soggetto riconducibile al gruppo.

Questa doppia discriminazione, verso la singola persona come appartenente al gruppo e verso il gruppo, crea, nella società, effetti di esclusione, marginalizzazione e intimidazione sia per i singoli membri che per l'intera collettività colpita, contribuendo a deformare la sfera pubblica e a rafforzare rapporti di potere e gerarchie sociali fondate sull'intolleranza, specie nei confronti delle minoranze e delle persone invisibili, senza cittadinanza, senza voto e senza voce. La prima forma di discriminazione è quella diretta e personale. L'individuo appartenente a un gruppo sociale minoritario, marginalizzato o stigmatizzato subisce un danno immediato nella sua sfera personale: viene offeso, umiliato, escluso o intimidito in quanto appartenente a quel gruppo. Ne consegue una

lesione alla sua dignità individuale, libertà di espressione, sicurezza personale e partecipazione pubblica. È la persona concreta a essere colpita come “bersaglio” (target) visibile e immediato. Parallelamente, esiste una discriminazione collettiva e simbolica. Quando un discorso d’odio colpisce un individuo in ragione della sua appartenenza a un gruppo, quel discorso agisce anche come attacco pubblico all’intero gruppo, rafforzando stereotipi sociali negativi, degradando la reputazione pubblica di quella collettività, minando il diritto del gruppo a essere riconosciuto, rispettato e partecipare nella società democratica. Anche il gruppo, come soggetto collettivo, viene esposto a un’offesa diffusa e sistemica, che limita il suo ruolo, il suo riconoscimento e la sua presenza nello spazio pubblico.

La diffusione sistematica di tali espressioni contribuisce a creare un ambiente ostile e intimidatorio nella sfera pubblica, che finisce per marginalizzarle e limitarne l’agibilità democratica, privandole, di fatto, della libertà di manifestare sé stesse, di partecipare al dibattito politico e sociale, e di vivere la propria identità.

Si tratta dunque di una discriminazione non solo immediata ma anche strutturale, in quanto condiziona in profondità il tessuto sociale e civile della comunità democratica.

Per tale ragione, alla base di questo disegno di legge vi è un principio essenziale: la libertà di espressione, fondamento della democrazia liberale, non può essere concepita in modo assoluto, isolato ed esclusivamente diretto alla libertà di espressione degli *haters* ma deve riguardare anche la libertà delle vittime di poter esprimere la propria identità e le proprie caratteristiche esistenziali, individuali e di gruppo, senza dover essere, per ciò stesso, esposte a espressioni di discriminazioni, offese o aggressioni verbali sistematiche. La libertà d’espressione delle vittime deve in sostanza essere bilanciata con il diritto delle persone e dei gruppi di vivere e partecipare alla vita pubblica senza subire un clima di ostilità.

Ne consegue che la libertà di espressione dell’aggressore e quella della vittima finiscano per essere in diretto conflitto quando l’una si esercita in forme che umiliano, discriminano o escludono l’altra. L’affermazione di una libertà di discriminazione, veicolata come libera manifestazione del pensiero, finisce infatti per comprimere la libertà delle vittime di esprimere sé stesse, di partecipare liberamente al dibattito pubblico, di vivere la propria identità e dignità nella sfera collettiva.

Quando si tratta di individuare misure di contrasto alle espressioni d’odio, non si è dunque di fronte a una semplice contrapposizione tra libertà di opinione e censura, ma alla necessità di governare il rapporto tra libertà rivali, ove la difesa assoluta dell’una rischia di annullare l’altra, generando una disparità inaccettabile in un ordinamento democratico.

L’articolo 1 introduce, la definizione di “espressione d’odio”, intesa come qualsiasi espressione, discorso, rappresentazione o manifestazione che, con la parola o qualsiasi mezzo di comunicazione, possa offendere l’altrui reputazione, personale o di gruppo, generando o rafforzando – anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni – pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori, o violenza psicologica, ovvero inciti ad essi, in ragione di caratteristiche identitarie personali o di gruppo quali origine etnica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere, disabilità, in modo da determinare un clima ostile alla libertà d’espressione dell’identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la propria personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Viene inoltre introdotta la definizione della fattispecie di “diffamazione verso un gruppo di persone”, intesa come ogni espressione d’odio che, nella comunicazione diretta a più persone con la parola o qualsiasi mezzo, possa offendere la reputazione di un gruppo di persone, o di singole persone in quanto appartenenti

al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione. Tale comunicazione deve inoltre generare o rafforzare, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori, o violenza psicologica nei confronti del gruppo di persone e di singole persone appartenenti al gruppo oggetto di espressione d'odio, in ragione delle suddette caratteristiche identitarie, in modo da determinare - in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione – un clima ostile alla libertà d'espressione dell'identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la propria personalità. Tra le definizioni di cui all'articolo 1, si riportano inoltre quelle relative ai “fornitori di servizi media audiovisivo”, alle “piattaforme online” e ai “motori di ricerca online” richiamando l'articolo 3, lett. i) e lett j). del regolamento (UE) 2022/2065.

All'articolo 2 viene precisato l'ambito di applicazione, riferito a tutte le persone fisiche e giuridiche operanti all'interno del territorio nazionale, ivi incluse quelle utilizzano piattaforme materiali o immateriali di comunicazione da utenti ubicati nel medesimo territorio. Sono, inoltre, soggette alla presente legge anche le piattaforme online ed i motori di ricerca online, che, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede legale, forniscono, sul territorio nazionale, servizi di comunicazione, incluse quelle disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

L'articolo 3 introduce un divieto di espressioni d'odio e di diffamazione verso un gruppo di persone, riferito alla comunicazione, diretta a più persone e realizzata con la parola ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, che esprima messaggi o diffonda contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione verso un gruppo di persone, o verso singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione. Chiunque diffonda espressioni d'odio e di diffamazione verso un gruppo di persone, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, erogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento. La sanzione amministrativa è compresa tra un minimo e un massimo e tiene conto dell'impatto sociale per il gruppo di persone derivante dalle caratteristiche dei messaggi espressi o dei contenuti diffusi. Se l'espressione d'odio o la diffamazione verso un gruppo di persone, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è diffusa tramite mezzi che raggiungono un pubblico particolarmente vasto, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Inoltre, con l'articolo 4, si introduce la previsione per la quale le piattaforme online, i motori di ricerca online o i fornitori di servizi media audiovisivi che non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 5 sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative, erogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene inoltre precisato che le espressioni d'odio e la diffamazione verso un gruppo di persone rappresentano contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lett. h) del regolamento (UE) 2022/2065 e che le previsioni contenute nell'articolo si applichino anche a immagini e contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale

L'articolo 5 introduce obblighi specifici e ulteriori per i fornitori di servizi audiovisivi e delle piattaforme e motori di ricerca online. In particolare, le piattaforme ed i motori di ricerca online sono tenuti ad applicare meccanismi efficaci per la segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio e diffamazione verso un gruppo di persone ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Le piattaforme ed i motori di ricerca online devono inoltre garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di 24 ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti pubblicati in violazione della presente legge. Sarà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065, a disciplinare con proprio regolamento le modalità di segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio o di diffamazione di gruppo, nonché il reintegro di contenuti che non violino la presente legge, per quanto concerne le piattaforme ed i motori di ricerca online; nonché a stabilire criteri idonei a prevenire nella programmazione dei fornitori di servizi media audiovisivi la violazione dei divieti di trasmissione di espressioni d'odio e diffamazione verso un gruppo di persone; e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere; la possibilità di segnalazione diretta all'autorità, assicurandola ad ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo verso cui è indirizzata l'espressione d'odio, nonché agli enti esponenziali del medesimo; il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge; le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili di discorsi d'odio e diffamazione verso un gruppo, ove tali azioni configurino reati.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per l'educazione al contrasto delle espressioni d'odio e per la prevenzione della diffamazione verso un gruppo di persone con una dotazione di 5 milioni di euro, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo è ulteriormente alimentato, a regime, dalle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge. Infine, si prevede che lo Stato promuova, anche attraverso la concessionaria del servizio pubblico, campagne di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto reciproco e sui pericoli delle espressioni d'odio e della diffamazione verso un gruppo di persone. Nei programmi scolastici, devono essere inseriti moduli educativi che insegnino il rispetto delle diversità, il contrasto alle espressioni d'odio e alla diffamazione verso un gruppo di persone, nonché per il corretto uso dei mezzi di comunicazione, promuovendo un dialogo pacifico e inclusivo. Le aziende, le piattaforme digitali e le istituzioni pubbliche devono promuovere corsi di formazione per sensibilizzare dipendenti e collaboratori al riconoscimento e alla gestione delle espressioni d'odio e della diffamazione verso un gruppo di persone.

Art. 1  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per «espressione d’odio» si intende qualsiasi espressione, discorso, rappresentazione o manifestazione che, con la parola ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, possa offendere l’altrui reputazione, personale o di gruppo, generando o rafforzando, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori, o violenza psicologica, ovvero inciti ad essi, in ragione di caratteristiche identitarie personali o di gruppo quali origine etnica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere, disabilità, in modo da determinare un clima ostile alla libertà d’espressione dell’identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la propria personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- b) per «diffamazione verso un gruppo di persone» si intende ogni espressione d’odio, come definita al comma 1, che, nella comunicazione diretta a più persone con la parola ovvero ogni altro mezzo, possa offendere la reputazione di un gruppo di persone, o di singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione, generando o rafforzando, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori, o violenza psicologica nei confronti del gruppo di persone e di singole persone appartenenti al gruppo oggetto di espressione d’odio, in ragione delle caratteristiche identitarie di cui alla lettera a), in modo da determinare un clima ostile alla libertà d’espressione dell’identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la propria personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- c) per «fornitori di servizi media audiovisivi» si intendono i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi per come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- d) per «piattaforme online» e «motori di ricerca online» si intendono, rispettivamente, i soggetti di cui all’articolo 3, lett. i) e lett j) del regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 2  
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche operanti all’interno del territorio nazionale, ivi incluse quelle utilizzano piattaforme materiali o immateriali di comunicazione accessibili da utenti ubicati nel medesimo territorio.

2. La presente legge si applica anche alle piattaforme online ed i motori di ricerca online, che, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede legale, forniscono servizi di comunicazione sul territorio nazionale, incluse quelle disciplinate dall’articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

### Art. 3

#### *(Divieto di espressioni d'odio e di diffamazione verso un gruppo di persone)*

1. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque, comunicando con qualsiasi mezzo con più persone, esprima messaggi o diffonda contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione verso un gruppo di persone o verso singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria erogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, compresa tra 1.000 e 10.000 euro, in base alla gravità, all'impatto verso le singole persone offese e all'impatto sociale per il gruppo di persone derivante dalle caratteristiche dei messaggi espressi o dei contenuti diffusi.
2. Se l'espressione d'odio o la diffamazione verso un gruppo di persone, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) è diffusa tramite mezzi che raggiungono un pubblico particolarmente vasto, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.
3. Le piattaforme online, i motori di ricerca online o i fornitori di servizi media audiovisivi che non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 5 sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative, erogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra 10.000 e 100.000 di euro, per ogni singolo messaggio, in base alla gravità e alla durata delle violazioni. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, le sanzioni minime e massime sono aumentata di 5 volte.
4. Le espressioni d'odio e la diffamazione verso un gruppo di persone costituiscono contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3 lett. h) del regolamento (UE) 2022/2065.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a immagini e contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale.

### Art. 4

#### *(Obblighi dei fornitori di servizi audiovisivi e delle piattaforme e motori di ricerca online)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, i servizi di media audiovisivi prestati da fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, non devono contenere o veicolare espressioni d'odio o diffamazione verso un gruppo di persone.
2. Le piattaforme ed i motori di ricerca online sono tenuti ad applicare meccanismi efficaci per la segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio e diffamazione verso un gruppo di persone ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettere a) e b).
3. Le piattaforme ed i motori di ricerca online devono garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattro ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti pubblicati in violazione della presente legge.

4. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina con proprio regolamento, adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

- a) le modalità di segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d’odio o di diffamazione di gruppo, nonché il reintegro di contenuti che non violino la presente legge, in relazione ai contenuti pubblicati o comunque veicolati attraverso le piattaforme ed i motori di ricerca online;
- b) i criteri idonei a prevenire, nella programmazione dei fornitori di servizi media audiovisivi, la violazione dei divieti di trasmissione di espressioni d’odio e diffamazione verso un gruppo di persone e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;
- c) le modalità con cui fenomeni di espressioni d’odio e diffamazione di gruppi di persone possono essere segnalati all’Autorità, assicurando la possibilità di segnalazione ad ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo offeso verso cui è indirizzata l’espressione d’odio, nonché agli enti esponenziali del medesimo;
- d) le modalità di redazione di rapporti semestrali all’Autorità, in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese per contrastare tali contenuti, includendo statistiche sulle segnalazioni ricevute, sui contenuti rimossi e sulle sanzioni imposte;
- e) il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge;
- f) le modalità di segnalazione all’autorità giudiziaria dei soggetti responsabili di discorsi d’odio e diffamazione verso un gruppo, ove tali azioni configurino reati.

#### Art. 5

*(Fondo per l’educazione al contrasto delle espressioni d’odio e per la prevenzione della diffamazione verso un gruppo di persone)*

1. Lo Stato promuove, anche attraverso la concessionaria del servizio pubblico, campagne di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto reciproco e sui pericoli delle espressioni d’odio e della diffamazione verso un gruppo di persone.
2. Nei programmi scolastici devono essere inseriti moduli educativi che insegnino il rispetto delle diversità, il contrasto alle espressioni d’odio e alla diffamazione verso un gruppo di persone, nonché per il corretto uso dei mezzi di comunicazione, promuovendo un dialogo pacifico e inclusivo.
3. Le imprese, le piattaforme digitali e le pubbliche amministrazioni devono promuovere corsi di formazione per sensibilizzare dipendenti e collaboratori al riconoscimento e alla gestione delle espressioni d’odio e della diffamazione verso un gruppo di persone.
4. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi precedenti è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per la prevenzione alla diffamazione verso un gruppo di persone, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Il Fondo è ulteriormente alimentato, a regime, dalle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.